




Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare – Direzione Salvaguardia Ambientale

E.prot DSA – 2009 – 0019546 del 22/07/2009



Regione Lombardia

Giunta Regionale
DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E URBANISTICA

IL DIRETTORE GENERALE

Protocollo Z1.2009.0014221 del 13/07/2009
Firmato digitalmente da MARIO NOVA

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare
Via C. Colombo, 44
147 ROMA (RM)



Oggetto : Trasmissione copia D.G.R. n. VIII/ 009808 del 8 luglio 2009.

Ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale, da parte di codesto Ministero, si trasmette, in allegato, copia della deliberazione assunta dalla Giunta regionale nella seduta del 8 luglio c.m. n. VIII/009808 avente ad oggetto: "Espressione del parere al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare in merito al progetto CUP (Cremona Upgrading Program) di modifica dell'esistente raffineria Tamoil in comune di Cremona.

Distinti saluti

MARIO NOVA

Referente per l'istruttoria della pratica: GIANFRANCA INVERNIZZI

VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE
Via Sasseti, 32/2 – 20124 Milano – e-mail: territorio@pec.regione.lombardia.it
Tel. 02/6765.4440 Fax. 02/6765.5696



REGIONE LOMBARDIA
Segreteria della Giunta Regionale
La presente copia è conforme all'originale
Milano, li 09 LUG 2009
d'ordine del segretario
Il Funzionario delegato

DELIBERAZIONE N° VIII / 09808 Seduta del 08 LUG, 2009

Presidente ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

GIOVANNI ROSSONI Vice Presidente

DAVIDE BONI

GIULIO BOSCAGLI

LUCIANO BRESCIANI

MASSIMO BUSCEMI

RAFFAELE CATTANEO

ROMANO COLOZZI

LUCA DANIEL FERRAZZI

ROMANO LA RUSSA

STEFANO MAULLU

FRANCO NICOLI CRISTIANI

MASSIMO PONZONI

PIER GIANNI PROSPERINI

MARIO SCOTTI

DOMENICO ZAMBETTI

MASSIMO ZANELLO

Con l'assistenza del Segretario **Marco Pilloni**

Su proposta dell'Assessore **DAVIDE BONI**


Oggetto

ESPRESSIONE DEL PARERE AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE IN MERITO AL PROGETTO CUP (CREMONA UPGRADING PROGRAM) DI MODIFICA DELL'ESISTENTE RAFFINERIA TAMOIL IN COMUNE DI CREMONA

Il Dirigente della Unità Organizzativa **Bruno Mori**

Il Direttore Generale **Mario Nova**

L'atto si compone di 12 pagine
di cui 3 pagine di allegati,
parte integrante. *PM*



VISTI:


- il d.lgs 31 marzo 1998, n° 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n°59”;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n° 152 “Norme in materia ambientale”, con specifico riferimento alla parte seconda, titolo III, entrata in vigore il 01.08.2007 in sostituzione del d.p.c.m. 10/8/1988, n° 377;
- il d.lgs. 16 gennaio 2008, n° 4 - entrato in vigore il 13.02.2008 - il quale ha, tra l'altro, interamente sostituito la parte seconda del d.lgs. 152/2006 e disciplinato nuovamente le procedure per la Valutazione d'Impatto Ambientale;
- la l.r. 3 settembre 1999, n° 20 “Norme in materia d'impatto ambientale”, come modificata dall'art. 3 della l.r. 24 marzo 2003, n° 3;
- la l.r. 7 luglio 2008, n° 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;
- la d.g.r. 2 novembre 1998, n° 39305 “Ricognizione circa le procedure amministrative previste dal d.p.r. 12 aprile 1996 e dalla Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, n°337/85/CEE”;

RILEVATO che l'art. 4, comma 1 del d.lgs. 4/2008 ha disposto che *“ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la VIA è in corso, con l'avvenuta presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale, si applicano le norme vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento”*, e che disposizione di analogo tenore è dettata anche dall'art. 35, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006, così come sostituito dal succitato d.lgs. 4/2008;

VISTO il P.R.S. 6.5.3 ed in particolare l'obiettivo operativo 6.5.3.5 *“Valutazione degli impatti ambientali generati da progetti e programmi di intervento a valenza territoriale”*;

CONSIDERATO che:

- la normativa vigente al momento della presentazione dell'istanza prevedeva che la Regione territorialmente competente fosse chiamata ad esprimersi sul progetto e sullo studio di impatto ambientale nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;



- tale disposizione è stata confermata dall'art. 25, comma 2 del D. Lgs 152/06, così come modificato dal sopra citato D. Lgs 4/2008;

PRESO ATTO che:

- in data 30.01.2008, con nota prot. Z1.2008.0001973, la società Tamoil Raffinazione SpA ha presentato istanza di VIA al competente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e depositato presso la regione Lombardia il progetto e lo Studio di Impatto Ambientale relativo al "Progetto C.U.P. di modifica della Raffineria Tamoil di Cremona";
- l'avvenuto deposito del progetto è stato pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dell'allora vigente d.lgs.152/06, in data 21.01.2008 sui seguenti quotidiani:
 - Il Sole 24 Ore
 - Il Corriere della Sera (pagina regionale)
 - La Repubblica (pagina regionale)
- in data 12.11.2008 Regione Lombardia è stata invitata presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la presentazione dello Studio di Impatto Ambientale da parte del Proponente;
- la procedura regionale per l'espressione del parere di VIA al competente Ministero è stata caratterizzata dai seguenti passaggi amministrativi: presentazione dello Studio di Impatto Ambientale in data 24.11.2008 e riunione di concertazione dei pareri degli Enti in data 9.06.2009;
- durante l'iter istruttorio di V.I.A. è pervenuta una osservazione ai sensi della vigente normativa da parte dell'*Autorità di Bacino del Fiume Po* (nostro prot. Z1.2008.0004372 del 6.03.2008) in merito alla richiesta di uno specifico approfondimento di carattere idraulico per la valutazione del rischio residuale dell'area in esame;
- con nota DSA-2009-0001800 del 30/01/2009 (prot. in atti regionali Z1.2009.0002580 del 0.02.2009) la Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'Ambiente, nel segnalare di aver acquisito il parere della Commissione Tecnica per la verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS, invitava l'Amministrazione regionale a provvedere alla trasmissione del parere di competenza;
- in data 10.02.2009 la Struttura regionale Valutazioni di Impatto Ambientale (nota prot. Z1.2009.0002740) ha evidenziato al competente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del



Territorio e del Mare la necessità di richiedere al Proponente documentazione integrativa e/o approfondimenti necessari al fine di esprimere il parere di competenza;


- con nota CTVA-2009-0001177 del 30/03/2009 (nostro prot. Z1.2009.0002580 del 0.02.2009) la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS del Ministero dell'Ambiente, convocava una riunione per l'approfondimento nella nota regionale di richiesta integrazioni;

VISTA la documentazione allegata alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale, articolata in:

- Progetto preliminare MIP (dicembre 2007),
- Progetto preliminare CUP (dicembre 2007),
- Studio di Impatto Ambientale (gennaio 2008),
- Sintesi non tecnica (gennaio 2008),
- Integrazioni volontarie “Impianto trattamento acque reflue WWTP e Water Reuse” e “Modifiche ai serbatoi di stoccaggio” (febbraio 2008),
- Integrazioni volontarie “foto inserimenti della nuova torcia” (dicembre 2008),
- Integrazioni volontarie “Falda” (dicembre 2008);

RILEVATO quanto segue in merito alla localizzazione e alle caratteristiche del progetto:


- la Raffineria Tamoil S.p.A. è localizzata in Comune di Cremona, ad Ovest del nucleo urbano storico, si estende su una superficie di circa 0,8 km² e confina:
 - a est e a sud con una strada comunale,
 - a ovest con l'argine maestro del fiume Po,
 - a nord con terreni agricoli ed il colatore Morbasco;
- l'area della Raffineria non risulta interessata da vincoli paesaggistici, archeologici e idrogeologici e non contrasta con gli indirizzi di ordine programmatico;
- Tamoil Raffinazione S.p.A. è un'azienda soggetta agli obblighi derivanti dalla normativa sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
- il progetto Cremona Upgrading Program, consiste nella realizzazione di nuove unità e nella modifica di unità esistenti al fine di aumentare la flessibilità della Raffineria nella selezione dei grezzi, diminuire la produzione di oli pesanti a vantaggio dei distillati medi (gasolio) di



- alta qualità, ridurre i consumi energetici specifici di Raffineria;
- in particolare il progetto CUP può in sintesi essere suddiviso in due sottoprogetti:
 - *progetto MIP (Minimum Investment Project)*, prevede modifiche ad impianti esistenti:
 - modifiche all'impianto di distillazione atmosferica del grezzo (CDU),
 - modifiche all'impianto di dewaxing Catalitico (CDW),
 - modifiche all'impianto di recupero Idrocarburi leggeri da CDU (LER),
 - modifiche al sistema torce,
 - modifiche al sistema torri di raffreddamento;
 - *progetto HCU (Hydrocracking Unit)*, prevede la costruzione di nuovi impianti:
 - realizzazione nuova Unità di distillazione sottovuoto (VDU) integrata con l'unità CDU,
 - realizzazione nuova unità Hydrocraker gasolio da vuoto (HCU),
 - realizzazione nuovo impianto di produzione Idrogeno (HMU),
 - realizzazione unità di contatto e rigenerazione dell'ammina,
 - realizzazione nuova colonna di strippaggio delle acque acide,
 - realizzazione nuova unità di recupero zolfo,
 - conversione dell'esistente Unità Visbreaker in Gasoil termal Cracking,
 - modifiche al parco serbatoi (per ampliamento delle aree di processo),
 - revamping dell'impianto trattamento acque reflue e torri di raffreddamento;

PRESO ATTO dei pareri degli Enti territoriali competenti per l'espressione del parere nell'ambito della procedura di V.I.A.:

- Provincia di Cremona: con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 14 del 13/1/2009 esprime parere favorevole evidenziando in particolare:
 - che venga dato riscontro a quanto contenuto nella relazione allegata alla d.g.p. in merito agli interventi di mitigazione e compensazione ambientale nel Parco del Morbasco,
 - che gli interventi della CTE e del relativo teleriscaldamento della città di Cremona vengano realizzati secondo quanto descritto nella relazione allegata alla d.g.p.,
 - che si rende necessario, per procedere alla realizzazione delle attività di costruzione sull'area Tamoil, che l'azienda concluda il Piano di Caratterizzazione ed esegua la bonifica delle aree interessate dall'inquinamento;
- Comune di Cremona: con nota del Direttore del Settore LL.PP del 5/6/2009, in sede di conferenza di concertazione dei pareri degli Enti esprime parere favorevole con prescrizioni




e osservazioni riguardanti in particolare:

- la necessità di realizzare opportuni ed adeguati interventi di rimboschimento della zona limitrofa alla Raffineria,
- la necessità di mettere in atto il monitoraggio in continuo dei camini,
- l'adozione di interventi di mitigazione acustica tali da garantire il rispetto della zonizzazione acustica anche lungo il confine est della Raffineria in area agricola;


CONSIDERATO che, in merito al progetto e ai suoi effetti sull'ambiente, esaminata la documentazione depositata, acquisiti i pareri delle Strutture componenti il Gruppo di lavoro regionale per l'esame istruttorio, nonché i pareri espressi dagli Enti locali dall'istruttoria condotta dalla Struttura Valutazioni di Impatto Ambientale è emerso quanto segue:

-
- relativamente alle potenziali interferenze con la Rete Natura 2000, la realizzazione e l'esercizio delle opere in progetto non hanno incidenza sulle aree SIC e ZPS analizzate e riportate nel seguito:
 - SIC/ZPS IT4010018 "Fiume Po da Rio Boraccio a Bosco Ospizio" – distanza 400 m.,
 - SIC IT20A0501 "Spinadesco" – distanza 1,5 km,
 - SIC IT2090503 "Castelnuovo Bocca d'Adda"- al di fuori dell'Area Vasta ad una distanza di 8,5 km;
- il Proponente afferma di aver intrapreso gli iter autorizzativi previsti per le modifiche che comportano una variazione del preesistente livello di rischio, inteso nei termini del D. Lgs 334/99 e s.m.i., ed in particolare:
 - iter di aggravio del rischio per le modifiche all'impianto CDW, per il progetto Hydrocracker e per la rilocalizzazione dei serbatoi,
 - iter di non aggravio di rischio per le modifiche all'impianto CDU;
- nella valutazione degli aspetti ambientali, con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera, lo S.I.A. non consente di pervenire ad una univoca stima dei flussi di massa delle emissioni in atmosfera; pertanto, non essendo possibile verificare in modo approfondito le ricadute delle emissioni aeriformi, nell'istruttoria sono stati valutati gli aspetti ritenuti più significativi e relativi al monitoraggio e controllo delle emissioni in atmosfera;
- nel richiamare la richiesta di integrazioni relativa allo SIA, trasmessa al competente



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota regionale prot. Z1.2009.0002740 del 10/02/2009, preso atto della riunione del 17/04/2009 con il referente del Gruppo Istruttore della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS per l'approfondimento della nota regionale di cui sopra, esaminate le prescrizioni formulate nel parere della Commissione Tecnica VIA-VAS n. 216 del 18/12/2008, che hanno sostanzialmente recepito in termini prescrittivi alcune richieste di approfondimento, si ritiene rimangano non esaurientemente trattati i seguenti aspetti conoscitivi necessari per una compiuta valutazione degli impatti attesi dal progetto, la cui necessità di approfondimento è pertanto da valutarsi nei successivi passaggi istruttori:

- *componente rumore*: analisi relativa al rispetto del limite differenziale, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 11/12/1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo” ed alla luce della Circolare Ministeriale del 6/09/2004 per quanto concerne l'applicazione agli impianti che costituiscono la modifica; a tal proposito si ritiene che il concetto di applicabilità del criterio differenziale limitatamente ai nuovi impianti “che costituiscono la modifica” sia da intendersi - nella determinazione del rumore ambientale e residuo - nel senso di dover considerare l'impianto complessivo come costituito solo dalla parte in progetto che costituisce la modifica;
- *emissioni in atmosfera*:
 - esplicitazione, nelle Tabelle 4.5.2.12 dello SIA, delle riduzioni dovute alle singole opere compensative; si fa presente, tuttavia, che l'installazione di bruciatori low NOx non può essere considerata un'opera compensativa in quanto Migliore Tecnica Disponibile e pertanto da applicare senza discrezionalità da parte del gestore;
 - esplicitazione della determinazione dei quantitativi degli inquinanti presenti nelle emissioni in atmosfera, con indicazione dei singoli fattori/parametri e l'algoritmo utilizzato;
 - specificazione delle modalità di calcolo dei flussi inquinanti (portate delle emissioni teoriche, massime, misurate), delle concentrazioni (rilevate, previste o limiti di emissioni), della durata delle emissioni (ore/giorno, giorni/anno);
 - indicazione della curva granulometrica rappresentante la tipologia delle PTS delle emissioni degli impianti, allo stato di fatto e allo stato post operam;
 - elenco e una breve descrizione delle caratteristiche delle eventuali emissioni in aria che non hanno richiesto e che non richiedono di essere autorizzate con l'indicazione



- del motivo per il quale ricadono in tale ambito;
- indicazione delle sorgenti di emissione odorigena ed esplicitazione, anche mediante cartografia dedicata, delle aree interne ed esterne in cui queste emissioni sono percettibili, riferite allo stato di fatto e dopo la realizzazione del progetto CUP;
 - al fine di poter confrontare coerentemente le ipotesi presentate nello SIA, si chiede di riferire i dati utilizzati per la stima ed il calcolo degli inquinanti, presenti nelle emissioni in atmosfera e negli scarichi idrici, alle seguenti ipotesi:
 - ex ante capacità lavorazione autorizzata (5 ml di greggio lavorato) nell'assetto in autorizzazione (con CTE e Autoil 2) - ex post riferito alla capacità di lavorazione autorizzata al termine della realizzazione del progetto CUP, compensazioni comprese;
 - ex ante produzione anno 2006 (circa 3,6 ml di greggio lavorato) nell'assetto in autorizzazione (con CTE e Autoil 2) - ex post riferito alla produzione relativa alle materie prime lavorate nell'anno 2006 al termine della realizzazione del progetto CUP, compensazioni comprese;
 - precisazione delle motivazioni dell'aumento dei reflui da inviare in torcia a seguito dell'inserimento dei nuovi impianti, quantificandone l'entità; si rendeva necessario inoltre chiarire se l'utilizzo delle torce era limitato solo in caso di disservizi o anche durante alcune fasi del ciclo produttivo;
 - si chiede inoltre di specificare in quali impianti e in quali quantità è prevista la sostituzione del fuel oil con gas naturale e se tali quantità tengono conto delle sostituzioni già eseguite come opere compensative del progetto Autoil 2 e adeguamento all'AIA dell'impianto esistente;
 - *scarichi e prelievi idrici:*
 - in relazione alla stima dei volumi scaricati, si rileva che le previsioni future non considerano l'apporto determinato dallo scarico delle acque provenienti dalla barriera idraulica attualmente a regime dalla quale, stando ai dati di progetto, sono emunti 450 m³/h di acque di falda da trattare;
 - riguardo l'impianto Water Reuse non risulta chiaramente definito con quali acque il medesimo verrà alimentato;
 - approfondimento di carattere idraulico finalizzato alla valutazione del rischio residuale del sito di Raffineria, ricompreso in fascia C del PAI e in categoria R3 a rischio elevato; sia chiedeva inoltre riscontro alla prescrizione b) di cui al Decreto del Dirigente della Struttura Valutazioni di Impatto Ambientale n. 805 del 26/01/2006 relativo alla Nuova Centrale di



Cogenerazione circa la verifica della compatibilità idraulica con lo strumento urbanistico, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 31, comma 4, delle NTA del PAI;

- relativamente alla Centrale di cogenerazione da 49 MWe, di cui al decreto sopra richiamato e facente parte dello scenario Ante operam 2, si chiede:
 - di indicare in che fase del cronoprogramma è prevista la realizzazione della medesima;
 - un riscontro in merito alla prescrizione e) di cui al decreto 805 del 26/01/2006 volte in particolare a dimostrare la fattibilità della realizzazione della Centrale rispetto alla bonifica complessiva del sito;

DATO ATTO che le modifiche in progetto sono utili al generale aggiornamento degli impianti ed al miglioramento delle performance ambientali dell'azienda nel suo complesso;

DATO ATTO altresì che:

- risulta in corso, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto esistente;
- come disposto dalla legge 19/12/2007 n. 243, anche se il Proponente non è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, dal 31 marzo 2008 è tenuta ad effettuare il monitoraggio delle proprie emissioni come definito nelle migliori tecniche disponibili ed dar corso alle opere di adeguamento dell'impianto esistente;

all'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di ritenere ammissibile il proseguimento dell'iter autorizzativo del "Progetto C.U.P. di modifica della Raffineria Tamoil di Cremona" con le prescrizioni e condizioni indicate nell'allegato 1), parte integrante della presente deliberazione;
2. di provvedere alla trasmissione del presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per i profili di competenza.





ALLEGATO 1

- PRESCRIZIONI E CONDIZIONI -

- a) Valutare, nei successivi passaggi istruttori, la necessità di approfondire gli aspetti conoscitivi evidenziati in premessa necessari per una compiuta valutazione degli impatti attesi dal progetto;
- b) i forni degli impianti e la GTCC dovranno essere dotati di un Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (S.M.E.) conforme al D.lgs. 152/06 e alla d.d.g. 3536/97 per la misura e la registrazione in continuo dei parametri: monossido di carbonio (CO), ossidi di azoto (espressi come NO₂), tenore volumetrico di ossigeno (O₂), Temperatura, Pressione, Portata volumetrica effluente gassoso; i criteri e le procedure di gestione, controllo e verifica dello stesso dovranno essere conformi a quanto riportato nella normativa nazionale e regionale. Tali criteri e procedure diverranno parte integrante del Manuale di Gestione definito secondo le specifiche fornite da ARPA; per la corretta redazione del Manuale di Gestione dello S.M.E. deve essere presa a riferimento la Procedura Generale appositamente predisposta da ARPA Lombardia "PG.AR. 012.A01.Rev.00". Il Gestore dovrà conservare e tenere a disposizione di ARPA gli archivi dei dati (medie orarie, giornaliere e mensili), su supporto informatico, per un periodo minimo non inferiore a 5 anni e dovrà organizzarli secondo quanto riportato nel d.d.g. 3536/97 o stabilito da ARPA. Le tabelle riepilogative dei dati acquisiti dallo SME devono essere trasmessi ad ARPA semestralmente (entro il 15 gennaio e il 15 luglio di ogni anno). In particolare nel manuale di gestione SME dovrà essere individuato il minimo tecnico di ciascun impianto termico tramite la definizione dei parametri di impianto che lo caratterizzano;
- c) per il controllo di combustione dovranno essere installati, per tutti gli impianti di potenzialità superiore a 6 MW, analizzatori in continuo dell'O₂ libero nei fumi e del CO; agli analizzatori dovrà essere collegato il sistema di regolazione automatica del rapporto aria/combustibile;
- d) dovranno essere monitorati, con periodicità semestrale, il contenuto di incombusti e prodotti di parziale combustione per due anni dal rilascio dell'A.I.A. relativa al CUP a seguito del pronunciamento positivo da parte del competente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; sulla base dei risultati ottenuti sarà valutata da ARPA l'eventuale prosecuzione delle analisi;
- e) al fine di rafforzare gli strumenti di sorveglianza ambientale il Proponente dovrà integrare la propria rete di monitoraggio di qualità dell'aria; le centraline esistenti dovranno essere attrezzate per la misura e registrazione di SO_x, NO_x, CO, PM₁₀, PM_{2,5}, BTX e predisposte per ospitare campagne periodiche di speciazione e deposizione delle polveri; le specifiche tecniche delle centraline e degli strumenti da installare dovranno essere previamente concordate con ARPA. Sempre in accordo con ARPA dovrà essere trovata una nuova posizione per la centralina ubicata presso l'ITIS, la cui collocazione attuale appare inadeguata a fornire un monitoraggio corretto;
- f) in alternativa alla precedente prescrizione d), il Proponente potrà presentare un progetto per ridefinire numero, strumentazione e posizione delle proprie centraline, proponendo l'inserimento della propria rete di controllo esterna all'interno del sistema territoriale di monitoraggio della qualità dell'aria della città di Cremona gestito da ARPA; le soluzioni



proposte non potranno portare ad una riduzione del livello di controllo e tutela ambientale. La valutazione e l'approvazione del progetto sostitutivo è demandata ad ARPA;

g) la gestione e la manutenzione ordinaria della centraline di TAMOIL Raffinazione dovrà essere assegnata ad ARPA a mezzo di specifica convenzione onerosa;

h) qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, dovrà comportare la fermata dell'esercizio degli impianti industriali, limitatamente al ciclo tecnologico ed essi collegato, dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'Autorità Competente, al Comune e all'ARPA competente per territorio; gli impianti potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento a loro collegati. Nello specifico:

- *in caso di malfunzionamenti o anomalie di impianti, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:*

- in caso di malfunzionamento comportante il superamento dei valori limite alle emissioni, il Gestore dovrà provvedere, nel più breve tempo possibile, alla messa in atto di azioni volte alla risoluzione dei superamenti alle emissioni in relazione alle possibili cause; a tale scopo il Gestore dovrà predisporre, in accordo con l'Autorità di controllo, idonee e dettagliate procedure interne per la messa in atto di quanto sopra indicato. Le azioni da mettere in atto dovranno comprendere una o più delle seguenti o altre individuate dal Gestore:

- valutazione delle possibili cause del superamento,
- rimozione delle eventuali anomalie di impianto,
- blocco della variazione di carico in corso ed attesa della stabilizzazione,
- variazione del carico e valutazione dell'andamento a seguito della stabilizzazione,
- verifica/regolazione dei parametri di combustione,
- fermata del gruppo/impianto;

- fatto salvo quanto precedentemente indicato, nel caso in cui entro le 24 ore successive al verificarsi del superamento dei valori limite alle emissioni non dovesse essere risolto il problema riscontrato o comunque non dovesse essere conseguito il ripristino di valori di emissione conformi ai valori limite, il gestore dovrà ridurre il carico dell'impianto fino alla fermata dello stesso; l'effettuazione del suddetto intervento dovrà avvenire nei tempi tecnici minimi tali da evitare più gravi ed immediati problemi di inquinamento ambientale e/o sicurezza;

- in ogni caso gli impianti di combustione non potranno funzionare con emissioni superiori ai valori limite per un periodo complessivamente eccedente 120 ore nell'arco dell'anno solare mobile;

- in caso di superamento dei valori limite di emissione il Gestore dovrà comunicare ad ARPA, entro le ore 12 del giorno successivo all'evento, i dati di emissione rilevati nonché le azioni correttive messe in atto. La comunicazione ad ARPA dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- copia dei tabulati contenenti il riepilogo delle concentrazioni medie giornaliere,
- copia dei tabulati contenenti il riepilogo delle concentrazioni medie orarie e, laddove possibile, semiorarie,
- copia dei tabulati contenenti il riepilogo dell'assetto di conduzione degli impianti;



- condizioni di esercizio degli impianti,
 - situazione evidenziata,
 - diario degli interventi attuati,
 - esito degli interventi;
- *in caso di malfunzionamenti o anomalie dello SME e ripristino degli strumenti:*
- il Gestore deve definire delle procedure approvate dall'Autorità di Controllo, in grado di valutare il funzionamento dell'impianto; tali procedure dovranno essere approvate dall'Autorità di Controllo e descritte all'interno del Manuale di Gestione dello SME, e dovranno prevedere l'adozione di una o più delle seguenti misure sostitutive, quali:
 - l'utilizzo di analizzatori di riserva verificati periodicamente (linearità annuale),
 - misure ausiliarie,
 - valori stimati corrispondenti allo stato impiantistico in essere;
 - se il periodo si protrae per più di 96 ore verrà richiesta l'effettuazione di misure in continuo con sistemi di riserva o di campagne di misura discontinue con frequenza stabilita dall'Autorità di Controllo o lo spegnimento dell'impianto;
 - nel caso in cui la risoluzione dei guasti, malfunzionamenti, fuori servizio dello SME dovesse comportare l'effettuazione di uno dei seguenti interventi nel seguito riportati, il Gestore dovrà eseguire la verifica della risposta strumentale su tutto il campo di misura (linearità per i sistemi estrattivi o ridefinizione della curva di correlazione tra risposta strumentale e i valori forniti da un secondo sistema per analizzatori in-situ a misura indiretta) dell'analizzatore/strumento di misura interessato alla rimessa in servizio
 - Strumentazione estrattiva:
 - a) interventi (qualsiasi) sulla cella di misura/rivelatore
 - b) interventi (qualsiasi) sulle ottiche del banco ottico (ove applicabile)
 - c) sostituzione della cella elettrochimica (ove applicabile)
 - Strumentazione in situ:
 - a) interventi sul banco ottico (ove applicabile)
 - b) modifica dei parametri di calibrazione;
- i) ai fini dell'autorizzazione ogni anno l'azienda dovrà quantificare le proprie emissioni in atmosfera e comunicare i dati relativi agli inquinanti che superano il valore soglia associato alla tabella 1.6.2 del D.M. 23/11/2001;
- j) le aree di superficie scolante dedicata a deposito, carico, scarico, travaso e movimentazione di olio minerale di lubrificazione per le macchine e le apparecchiature presenti devono essere attrezzate con un sistema di separazione, raccolta e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia;
- k) in relazione alle attività di messa in sicurezza e dell'emungimento di importanti quantitativi di acqua, che previo trattamento vengono inviate allo scarico nel fiume Po pur avendo caratteristiche tali che ne permetterebbero un facile recupero, il Proponente dovrà attuare un importante recupero delle acque usate al fini di ridurre gli impatti sulla componente medesima;
- l) dovrà essere attuato un monitoraggio acustico in punti adeguatamente rappresentativi finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti di rumore nella configurazione di progetto; i punti e le modalità delle misure di rumore dovranno essere sottoposti ad ARPA per le valutazioni di adeguatezza; dovrà essere predisposta ed inviata ad ARPA ed ai Comuni



territorialmente competenti una relazione sull'esito del monitoraggio riportante i livelli di rumore rilevati, la valutazione circa lo loro conformità ai limiti di rumore e l'indicazione degli eventuali interventi di mitigazione acustica che a seguito del monitoraggio risultassero necessari nonché dei tempi della loro attuazione;

- m) relativamente al rispetto dei criteri e dei requisiti di sicurezza ex D. Lgs 334/99, eventuali prescrizioni tecnico-impiantistiche impartite dal Comitato Tecnico Regionale territorialmente competente, dovranno essere recepite nel procedimento autorizzativo da parte degli organi preposti;
- n) in accordo con gli Enti locali, il Proponente dovrà realizzare opportuni ed adeguati interventi di rimboschimento della zona limitrofa alla Raffineria dando riscontro alle richieste della Provincia di Cremona in merito agli interventi di mitigazione e compensazione ambientale nel Parco del Morbasco;
- o) sia dato riscontro alla Provincia di Cremona della fattibilità della realizzazione della centrale di cogenerazione da 49 MWe e del relativo teleriscaldamento della città di Cremona, prima o contestualmente alla realizzazione del progetto CUP ed agli eventuali interventi di bonifica dell'area interessata; a tal fine dovranno essere verificate le prescrizioni di cui al Decreto n. 805 del 26/01/2006 di esclusione dalla procedura di VIA regionale;
- p) per procedere alla realizzazione delle attività di costruzione sull'area Tamoil, che l'azienda dovrà concludere il Piano di Caratterizzazione ed eseguire la bonifica delle aree interessate dall'inquinamento.

